

DIRETTIVE

DIRETTIVA (UE) 2015/1139 DELLA COMMISSIONE

del 13 luglio 2015

che modifica la direttiva 2012/9/UE per quanto riguarda il suo termine di recepimento e la scadenza del periodo transitorio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2001/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2001, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2012/9/UE ⁽²⁾ della Commissione sostituisce l'allegato I della direttiva 2001/37/CE, che introduce l'elenco di avvertenze per la salute aggiuntive da utilizzare sulle confezioni unitarie dei prodotti del tabacco, secondo quanto previsto all'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/37/CE. L'articolo 2 della direttiva 2012/9/UE, modificato dalla direttiva 2014/39/UE ⁽³⁾, fissa la data del 28 marzo 2016 come termine ultimo per il suo recepimento da parte degli Stati membri e dispone che il periodo transitorio di cui all'articolo 3 della direttiva 2012/9/UE abbia termine il 28 marzo 2018.
- (2) La direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾ che abroga la direttiva 2001/37/CE con effetto dal 20 maggio 2016, stabilisce che ciascuna confezione unitaria e l'eventuale imballaggio esterno dei prodotti del tabacco da fumo debbano recare avvertenze combinate relative alla salute contenenti una delle avvertenze testuali elencate nell'allegato I della direttiva 2014/40/UE e una fotografia a colori corrispondente, compresa nel catalogo delle immagini II cui all'allegato II di tale direttiva. Le avvertenze testuali di cui all'allegato I della direttiva 2014/40/UE sono identiche a quelle stabilite nell'allegato I della direttiva 2001/37/CE, modificata dalla direttiva 2012/9/UE. L'articolo 29 della direttiva 2014/40/UE fissa il 20 maggio 2016 come termine per il suo recepimento da parte degli Stati membri e l'articolo 30 della direttiva 2014/40/UE fissa il 20 maggio 2017 come fine del periodo transitorio.
- (3) È opportuno estendere il termine di recepimento della direttiva 2012/9/UE dal 28 marzo 2016 al 20 maggio 2016, al fine di allineare le scadenze per il recepimento delle nuove avvertenze testuali previste da tale direttiva e delle nuove avvertenze combinate introdotte dalla direttiva 2014/40/UE. È inoltre necessario allineare il periodo transitorio previsto dalla direttiva 2012/9/UE con il periodo transitorio previsto dalla direttiva 2014/40/UE.
- (4) Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 2001/37/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 2012/9/UE è così modificata:

- 1) All'articolo 2, paragrafo 1, la data «28 marzo 2016» è sostituita dalla data «20 maggio 2016».

⁽¹⁾ GUL 194 del 18.7.2001, pag. 26.

⁽²⁾ Direttiva 2012/9/UE della Commissione, del 7 marzo 2012, che modifica l'allegato I della direttiva 2001/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco (GUL 69 dell'8.3.2012, pag. 15).

⁽³⁾ Direttiva 2014/39/UE della Commissione, del 12 marzo 2014, che modifica la direttiva 2012/9/UE per quanto riguarda il suo termine di recepimento e la scadenza del periodo transitorio (GUL 73 del 13.3.2014, pag. 3).

⁽⁴⁾ Direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE (GUL 127 del 29.4.2014, pag. 1).

2) All'articolo 3, la data «28 marzo 2018» è sostituita dalla data «20 maggio 2017».

Articolo 2

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 2015

Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione
